MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante "*Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale*", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e, in particolare, l'articolo 6, comma 4;

VISTO il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante "*Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese*", convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, e, in particolare, l'articolo 5;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*", e, in particolare, l'articolo 21, comma 1, lett. c) e comma 5, l'articolo 22, commi 3 e 5 e l'articolo 22-*bis*, comma 1;

VISTI i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, 27 settembre 2017, n. 2 e 30 settembre 2019, n. 278;

VISTA la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione n. 18 del 22 novembre 2017, recante "*Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 2 del 27.09.2017, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, nonché ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. c), D. Lgs 14 settembre 2015, n. 148*";

VISTA la circolare integrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione n. 19 del 27 novembre 2017, recante "*Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 2 del 27.09.2017, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, nonché ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. c), D. Lgs 14 settembre 2015, n. 148*";

VISTA la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione n. 17 del 3 ottobre 2019, recante "*Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 278 del 30 settembre 2019, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, nonché ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. c), D. Lgs 14 settembre 2015, n. 148*";

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 31 gennaio 2025 al n. 87, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Manuela GAETANI l'incarico di Direttore della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTA la domanda di sgravio contributivo presentata dalla società indicata nel dispositivo in data 1° dicembre 2024, ai sensi delle norme sopra menzionate, per il periodo dal 18.07.2022 al 17.01.2023, contenente la stima dell'onere connesso allo sgravio contributivo richiesto nella misura massima di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00);

VISTA la nota prot. n. 15295 del 24 luglio 2025 della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali – DIV. III - con la quale sono stati notificati alla società istante, ai sensi dell'articolo 10-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241, i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di decontribuzione, in quanto il periodo di solidarietà, indicato nell'istanza di decontribuzione, è al di fuori dei limiti temporali in relazione ai quali è possibile conseguire il beneficio contributivo, così come stabilito dal D.I. n. 2/17 e dal D.I. n. 278/19, che agli artt. 3, rispettivamente commi 5 e 4, stabiliscono "*…l'istanza è presentata, dal 30 novembre di ogni anno e fino al 10 dicembre, dalle imprese che al 30 novembre abbiano stipulato un contratto di solidarietà, nonché dalle imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell'anno precedente*" e come ribadito dalla Circ. di questa Amministrazione n. 18/17, che al par. 1, 1° cpv, ripete: "*Per gli anni 2018 e seguenti, destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 30 novembre di ogni anno di riferimento abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi della citata L. n. 863/84 o del citato D. Lgs. n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell'anno precedente*";

CONSTATATO che la società indicata nel dispositivo, entro il termine assegnato, nulla ha eccepito avverso la suddetta comunicazione dei motivi ostativi, notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 24 luglio 2025;

RITENUTO – pertanto – che la domanda di riduzione contributiva, presentata in 1° dicembre 2024 dalla società indicata nel dispositivo, è inammissibile ai sensi dei decreti interministeriali n. 2/17 e n. 278/19, artt. 3, commi 5 e 4 e della Circolare n. 18/17, par. 1, 1° cpv, cit.;

D E C R E T A

Articolo 1

Il rigetto dell'istanza di riduzione contributiva presentata in data 01/12/2024, per il periodo dal

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
IL DIRETTORE GENERALE

18.07.2022 al 17.01.2023, per l'unità produttiva di ROMA, dalla società **GEBART S.p.A.,** C.F. 03535681005, con sede legale in ROMA, PEC: postmaster@pec.gebart.it, per inammissibilità per contrasto con le prescrizioni dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, n. 2 del 27/09/2017 e n. 278 del 30/09/2019, artt. 3, rispettivamente commi 5 e 4 e della Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 18 del 22/11/2017, par. 1, 1° cpv. Invero, tali norme stabiliscono che per l'anno 2024 potevano inoltrare istanza di sgravio contributivo le aziende aventi un contratto di solidarietà stipulato entro il 30/11/2024 ovvero in corso nel secondo semestre dell'anno 2023, mentre la società GEBART S.p.A ha prodotto istanza di decontribuzione per un contratto di solidarietà in corso nel primo semestre dell'anno 2023, precisamente fino al 17/01/2023.

Articolo 2

1. Il presente provvedimento è impugnabile davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, mediante deposito del relativo gravame presso la Direzione generale degli ammortizzatori sociali, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento.

Il presente decreto è trasmesso all'INPS e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

Manuela Gaetani

Firmato digitalmente da
GAETANI MANUELA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

FRF/CV

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale"